

N. 2629

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE ANNA, TONIOLLI e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1997

Nuove norme per il personale laureato medico ed odontoiatra
di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dei tecnici laureati e dei funzionari tecnici con laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria si trascina nelle facoltà di medicina e chirurgia da oltre un decennio, tanto che molti di loro, ormai quarantenni, hanno, malgrado la anomalia del reclutamento, esercitato funzioni tipiche degli assistenti universitari per i quali l'assistenza è funzionale alla didattica ed alla ricerca (sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1981). La loro particolare situazione ha indotto il legislatore ad intervenire con provvedimenti parziali sul loro stato giuridico. Infatti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 6, comma 5, consente al personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio alla data del 31 ottobre 1992 di svolgere anche le funzioni assistenziali, modificando il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria. Infine, la legge collegata alla legge finanziaria del 1996 (legge 23 dicembre 1996, n. 662), all'articolo 1, comma 6, attribuisce ai tecnici laureati di cui all'articolo 6, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 funzioni assistenziali intra ed extra-murarie identiche al personale medico universitario di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 102, equiparandoli quindi di fatto al personale docente ed ai ricercatori. Da quanto detto è pacifico che questo personale, che opera all'interno dell'Università, esercita inscindibilmente l'assistenza, la didattica e la ricerca e tale particolare posizione pone questo personale nelle stesse condizioni in cui si trovano gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento non contemplati in alcuno dei tre ruoli (professori universitari di I fascia, professori universitari di II fascia e ricercatori) previsti dalla legge n. 382 del 1980.

L'insieme di queste riflessioni ci induce a ritenere opportuno ed improcrastinabile la sanatoria di tale anomalia, situazione che crea tensione negli istituti universitari, riconoscendo al personale medico ed odontoiatra di ruolo dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio al 31 ottobre 1992, l'attività didattica e di ricerca attraverso il suo accorpamento al ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari. L'accorpamento di tale personale, che già fa parte di un ruolo ad esaurimento, nel ruolo anch'esso ad esaurimento degli assistenti ordinari non prevede aggravio economico per lo Stato.

Si propone pertanto il presente testo di legge per il quale si sollecita un rapido esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, che svolge funzioni assistenziali ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accorpato al ruolo degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, di cui assume profilo e ruolo giuridico».

